



TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA

IV SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:

S.R.L. nato a il (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

nato a il (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CV/O AVV. presso il difensore avv.

nato a il (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CV/O presso il difensore avv.

nato a (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CV/O AVV. presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

S.P.A. nato a il (C.F.), con il patrocinio dell'avv. DRAGOTTA SILVIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CATANIA presso il difensore avv. DRAGOTTA SILVIA

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Concetta Grillo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/10/2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice Istruttore, Dott.ssa CONCETTA GRILLO

esaminati gli atti e sciogliendo la superiore riserva,

viste le richieste delle parti e in particolare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta:

rilevato che non appare fondata la preliminare eccezione di inammissibilità della procedura per

ingiunzione siccome proposta nei confronti di soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo, atteso che tale procedura preclude le azioni esecutive, ma non le azioni di accertamento e condanna, che restano proponibili;

rilevato che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto per ottenere il pagamento di forniture di ferro effettuate dall'opposta nei confronti della ██████████ s.r.l. relativamente alle quali oltre alla fatture sono stati prodotti altresì le commissioni d'ordine ed i documenti di trasporto;

rilevato, peraltro che parte opponente non ha mosso contestazione alcuna sulla regolare esecuzione degli ordini di cui in atti, limitandosi a contestare l'efficacia probatoria della fatture che, tuttavia, nel caso di specie, è comunque corroborata dagli altri documenti in atti;

rilevato quanto ai dedotti pagamenti che gli stessi dovrebbero essere provati dagli estratti conto bancari in atti, dai quali (ad eccezione dell'estratto conto del credito Cooperativo) tuttavia non si evince alcun bonifico in favore di parte opposta a pagamento delle suddette fatture, essendo stati alla stessa parte opponente evidenziati degli assegni addebitati sul conto, senza che tali assegni siano ostati versati in atti, con la conseguenza che non è possibile evincere in favore di chi siano stati emessi;

ritenuto quanto ai bonifici in oggetto che risulta regolarmente contabilizzato quello effettuato in pagamento (pur parziale) della fattura n. ██████████ di cui al ricorso per decreto, mentre quello successivo (pari a € 17.055.00) si riferisce, per espressa imputazione effettuata dalla stessa parte opponente, a fattura il cui pagamento non è stato richiesto con il ricorso introduttivo

ritenuto, quanto alla posizione dei fideiussori che gli stessi hanno eccepito l'intervenuta decadenza dalla stessa ai sensi dell'art. 1957 c.c. e che parte opposta a sua difesa ha dedotto il carattere di contratto autonomo di garanzia della fideiussione prestata dai soggetti oggi oppositori, all'uopo deducendo che l'inserimento nel relativo contratto della clausola "a prima richiesta varrebbe per ciò solo a qualificare in tali termini il relativo contratto;

rilevato che, a prescindere dalla qualificazione della fideiussione in atti, questa viene espressamente prevista a tempo indeterminato e dunque rinnovabile per ogni esposizione debitoria, il che esclude che possa applicarsi l'art. 1957 c.c. (sul punto ex multis cfr Cass. n. 9455/12 per la quale "la regola dell'art. 1957 c.c. può essere derogata e la deroga può essere implicita



nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale);

ritenuto che alla stregua delle superiori considerazioni sussistono i presupposti epr oncedere l'invocata provvisoria esecuzione del decreto;

ritenuto che la presente controversia non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.

rilevato che sono stati chiesti i termini ex art. 183 c.p.c.

P.T.M.

Concede al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione

visto l'art. 183 c.p.c. assegna alle parti il termine di gg. 30 dal 30.12.2015 per il deposito di memorie di precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, il termine di ulteriori giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti, e il termine di ulteriori giorni venti per le indicazioni di prova contraria.

Rinvia per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 13.6.2016

Si comunichi.

Catania, 8 ottobre 2015

Il Giudice
dott. Concetta Grillo

